

M&C S.p.A.

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

redatto ai sensi dell'articolo 5 ed in conformità allo schema di cui all'Allegato 4 del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, da ultimo modificato con delibera n. 19974 del 27 aprile 2017.

FUSIONE INVERSA PER INCORPORAZIONE

DI

M&C S.P.A.

IN

M&CL S.P.A.

**CON CONTESTUALE REVOCA DALLE NEGOZIAZIONI DI TUTTE LE AZIONI M&C S.P.A.
DAL MERCATO TELEMATICO DEGLI INVESTMENT VEHICLES (MIV) ORGANIZZATO E
GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A.**

Documento informativo messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale di M&C S.p.A. in Torino, Via Valeggio 41 e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", nonché pubblicato sul sito internet www.mecinv.com.

Data di pubblicazione: 5 aprile 2019

INDICE

PREMESSA

1	AVVERTENZE	6
1.1	Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'Operazione	6
2	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE	7
2.1	Caratteristiche, modalità e condizioni dell'Operazione	7
2.2	Parti correlate con le quali l'Operazione è stata posta in essere, natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, natura e portata degli interessi di tali parti nell'Operazione.	8
2.3	Motivazioni economiche e convenienza dell'Operazione per la Società	9
2.4	Modalità di determinazione del Rapporto di Cambio e valutazioni circa la sua congruità	11
2.5	Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione	11
2.6	Variatione dell'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società e/o di società da questa controllate in conseguenza dell'Operazione	13
2.7	Eventuali componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti della Società coinvolti nell'Operazione quali parti correlate	13
2.8	Approvazione dell'Operazione	13
2.9	Rilevanza dell'Operazione a seguito del cumulo ex art. 5, comma 2, del Regolamento Consob OPC	14

ALLEGATI

Allegato 1: Progetto di Fusione e relativi allegati

Allegato 2: Parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

PREMESSA

Il presente documento informativo (il “**Documento Informativo**”) è stato predisposto da M&C S.p.A. (“**M&C**” o la “**Società**” o la “**Società Incorporanda**”) ai sensi dell’art. 5 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e s.m.i. (“**Regolamento OPC**”) e ai sensi della procedura per le operazioni con parti correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 novembre 2010 e come da ultimo modificata dal Consiglio di Amministrazione dell’11 luglio 2018 (la “**Procedura OPC**”) al fine di fornire ai propri azionisti ed al mercato, un quadro esaustivo della fusione inversa per incorporazione (la “**Fusione**” o l’“**Operazione**”) di M&C in M&CL S.p.A. (“**M&CL**” o l’“**Società Incorporante**” e congiuntamente a M&C le “**Società Partecipanti**”).

La Fusione è strumentale alla liquidazione volontaria della Società Incorporanda, che si realizzerebbe tecnicamente attraverso la liquidazione della Società Incorporante, cui sarebbe data concreta esecuzione a valle della Fusione, ai sensi dell’Articolo 2484, comma 1, n. 6, cod. civ. (la “**Liquidazione**”) e, più nell’immediato, ad ottenere la revoca dalla quotazione sul MIV delle azioni di M&C (il “**De-Listing**”), a sua volta finalizzata a consentire una riduzione dei costi connessi alla procedura di Liquidazione, che potrebbe richiedere tempi di esecuzione piuttosto lunghi.

La Fusione si qualifica quale fusione inversa per incorporazione in società interamente partecipata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2505 del cod. civ., essendo il capitale sociale di M&CL interamente posseduto da M&C.

Come reso noto al mercato, in data 29 marzo 2019 i Consiglieri di Amministrazione di M&C e l’Amministratore Unico di M&CL hanno approvato, ciascuno per quanto di propria competenza, il progetto di fusione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2501-ter cod. civ. (il “**Progetto di Fusione**”), previo parere favorevole rilasciato dal Comitato per le operazioni con parti correlate di M&C (“**Comitato OPC**”).

Ai sensi dell’art. 6 della Procedura OPC, M&C e M&CL sono parti correlate (“**Parti Correlate**”) in considerazione della circostanza che M&CL è sottoposta direttamente al controllo di M&C ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. e dell’art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”), la quale esercita anche attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e ss. del cod. civ.

Si precisa inoltre che l’Amministratore unico di M&CL, dr. Claudio Bondardo, alla data del presente Documento Informativo ricopre in M&C la carica di dirigente preposto ai sensi dell’art. 154-bis del TUF.

Il presente Documento Informativo è stato pertanto predisposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 e dell’allegato 4 del Regolamento Parti Correlate, nonché dell’art. 5.5 della Procedura OPC.

L'assemblea straordinaria di M&C chiamata all'approvazione dell'Operazione si terrà in data 30 aprile 2019 in prima convocazione e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 maggio 2019. Qualora l'assemblea degli azionisti di M&C approvi il Progetto di Fusione, agli azionisti M&C che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della fusione spetterebbe il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437 e 2437-quinquies del cod. civ. (il "**Diritto di Recesso**"), derivando dalla delibera di fusione l'esclusione dalle negoziazioni sul mercato MIV delle azioni M&C, nonché l'eliminazione del meccanismo del voto di lista di cui all'art. 147-ter TUF.

Come comunicato al mercato in data 30 marzo 2019, a seguito della pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti di M&C chiamati a deliberare sull'approvazione del Progetto di Fusione, il valore di liquidazione delle azioni, in relazione alle quali dovesse essere esercitato il Diritto di Recesso è pari a Euro 0,0433 (Euro zero virgola zero quattrocentotrentatre). Detto valore corrisponde, ai sensi dell'art. 2437-ter comma 3 del cod. civ., alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni M&C nei sei mesi che precedono la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare la Fusione.

Si evidenzia che, il perfezionamento dell'Operazione, cioè l'attuazione della Fusione inversa ed il conseguente De-Listing, sono sottoposti all'avveramento di almeno una delle seguenti condizioni sospensive: (i) Condizione Supporto Azionisti Principali e (ii) Condizione Soglia. Per ulteriori dettagli in merito a tali condizioni si rinvia al successivo paragrafo 2.1.

Per effetto di Fusione e De-Listing, ai soci di M&C è pertanto offerta l'opzione di (i) mantenere una partecipazione non quotata in M&CL e attendere gli esiti alla Liquidazione ovvero (ii) esercitare il Diritto Recesso e monetizzare immediatamente il proprio investimento.

La Fusione è da considerarsi rilevante ai sensi dell'Articolo 70 del Regolamento Emittenti; infatti, a prescindere dai parametri di significatività indicati all'Allegato 3B del Regolamento Emittenti¹, la Fusione consiste in una fusione per incorporazione di un emittente azioni in una società non avente azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato.

¹ Il paragrafo B) dell'Allegato 3B al Regolamento Emittenti prevede che "qualora almeno uno dei sotto indicati parametri risulti uguale o superiore al 25%, le operazioni di fusione/scissione ovvero di acquisizione/cessione saranno in via generale qualificate come significative e, pertanto, gli emittenti saranno tenuti alla redazione dei documenti informativi di cui agli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti:

B1. FUSIONI E SCISSIONI

a – Attività: totale attivo della società incorporata (fusa) ovvero delle attività oggetto di scissione/totale attivo dell'emittente;

b – Redditività: risultato complessivo (IAS 1) prima delle imposte e dei risultati delle attività cessate della società incorporata (fusa) ovvero delle attività da scindere/risultato complessivo (IAS 1) prima delle imposte e delle attività cessate dell'emittente azioni;

c – Patrimonio netto: totale patrimonio netto della società incorporata (fusa) ovvero del ramo d'azienda oggetto di scissione/totale patrimonio netto dell'emittente azioni;

d – Passività: totale delle passività della società incorporata (fusa) ovvero delle passività oggetto di scissione/totale attivo dell'emittente azioni.

Si precisa, in via generale, che la Consob ritiene comunque necessaria la redazione del documento informativo in caso di fusione (per incorporazione o per unione) tra emittenti azioni nonché di fusione di un emittente azioni in una società non avente azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato".

Tuttavia, posto che M&C ha esercitato la facoltà prevista dall'Articolo 70, comma 8, del Regolamento Emittenti di derogare agli obblighi informativi di cui all'Articolo 70, comma 6, del Regolamento Emittenti non è prevista la predisposizione e pubblicazione del documento informativo ai sensi dell'Allegato 3B del Regolamento Emittenti.

Il presente Documento Informativo nonché l'ulteriore documentazione prevista dalla disciplina codicistica, del TUF e del Regolamento OPC relativa alla Fusione sarà messa a disposizione degli azionisti delle Società Partecipanti nei modi e nei termini previsti ai sensi della normativa vigente, presso le sedi legali delle Società Partecipanti, in Torino, Via Valeggio 41, nonché sul sito internet di M&C (www.mecinv.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

1. AVVERTENZE

1.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'Operazione

L'Operazione, come meglio descritta nel successivo paragrafo 2, non presenta profili di rischio, attuali o potenziali, di conflitto di interessi delle parti correlate e non comporta effetti economici, finanziari e patrimoniali negativi, diversi dal sostenimento dei costi per la sua realizzazione.

Alla data del presente Documento Informativo, M&C possiede l'intero capitale sociale di M&CL composto da n. 50 azioni ordinarie prive del valore nominale, rappresentative del 100% del capitale sociale della Società Incorporante.

M&C possiede quindi il controllo di M&CL ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e dell'art. 93 TUF ed esercita al contempo sulla stessa l'attività di direzione e coordinamento ai sensi e per gli effetti degli artt. 2497 e ss. cod. civ.

Si rammenta che il Progetto di Fusione, finalizzato al De-Listing della Società, è stato approvato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione di M&C riunitosi in data 29 marzo 2019, previo parere favorevole del Comitato OPC, per ulteriori informazioni riferite all'approvazione dell'Operazione si rinvia al successivo paragrafo 2.8.

2 INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

2.1 Caratteristiche, modalità e condizioni dell'Operazione

La Fusione è strumentale alla Liquidazione volontaria della Società Incorporanda, che si realizzerebbe tecnicamente attraverso la Liquidazione della Società Incorporante, cui sarebbe data concreta esecuzione a valle della Fusione, ai sensi dell'Articolo 2484, comma 1, n. 6, cod. civ. e, più nell'immediato, ad ottenere la revoca dalle negoziazioni sul MIV di tutte le azioni ordinarie M&C in circolazione, a sua volta finalizzata a consentire una riduzione dei costi connessi alla procedura di Liquidazione, che potrebbe richiedere tempi di esecuzione piuttosto lunghi.

Il Progetto di Fusione, unitamente allo Statuto Sociale M&CL, al medesimo allegato e che ne costituisce parte integrante, è stato approvato in data 29 marzo 2019 dagli organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione ed è stato depositato presso il Registro Imprese di Torino in pari data e pubblicato sul sito internet di M&C in data 30 marzo 2019..

La Fusione consiste in un'operazione di fusione inversa per incorporazione di M&C, il Progetto di Fusione è allegato al presente Documento Informativo come Allegato 1.

La Fusione sarà attuata ai sensi e per gli effetti degli Articoli 2501 e seguenti cod. civ., non si applicherà però l'Articolo 2501-bis cod. civ., relativo alla fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, in quanto non ricorrono i relativi presupposti.

Il perfezionamento della Fusione comporterà, alla relativa data di efficacia, l'estinzione della Società Incorporanda.

Come evidenziato nel Progetto di Fusione, l'attuazione della Fusione e, pertanto, il conseguente De-Listing, saranno sottoposti all'avveramento di almeno una delle seguenti condizioni sospensive:

(i) **Condizione Supporto Azionisti Principali**

ciascuno dei tre maggiori azionisti della Società Incorporanda (collettivamente, gli "**Azionisti Principali**") in base a quanto risulta pubblicato alla data del 26 marzo 2019 sul sito CONSOB), assuma entro e non oltre il 20 aprile 2019 un impegno in forma scritta nei confronti di M&C a (a) mantenere la partecipazione rispettivamente posseduta nel capitale di M&C sino alla data di efficacia della Fusione, nel presupposto che la partecipazione complessivamente posseduta in M&C dagli Azionisti Principali sia complessivamente rappresentativa di una percentuale del capitale della Società Incorporanda non inferiore al 79% e (b) votare a favore della delibera di Fusione.

ovvero, laddove non dovesse verificarsi la Condizione Supporto Azionisti Principali,

(ii) Condizione Soglia

L'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte della Società Incorporante post-Fusione agli azionisti di M&C che abbiano esercitato il Diritto Recesso non ecceda complessivamente l'importo di Euro 3.600.000,00. Il Consiglio di Amministrazione della Società Incorporanda avrà facoltà di rinunciare alla Condizione Soglia (e, dunque, di dar seguito comunque alla Fusione) unicamente qualora l'ammontare in denaro complessivo da pagarsi da parte della Società Incorporante agli azionisti di M&C che abbiano esercitato il Diritto Recesso dovesse eccedere la somma di Euro 3.600.000,00 di un importo non materiale.

2.2 Parti correlate con le quali l'Operazione è stata posta in essere, natura della correlazione e, ove di ciò sia stata notizia all'organo di amministrazione, natura e portata degli interessi di tali parti nell'Operazione.

La Fusione inversa per incorporazione di M&C in M&CL, oggetto del presente Documento Informativo, costituisce un'operazione di maggior rilevanza tra parti correlate ai sensi e per gli effetti del Regolamento OPC e della Procedura OPC, in quanto M&C controlla direttamente e di diritto M&CL, possedendo il 100% del capitale sociale della Società Incorporante, e pertanto, rientra nella definizione di "Parti Correlate" ai sensi della lettera (a) (i) dell'Allegato 1 del Regolamento OPC.

Anche se l'Operazione verrà realizzata con una società interamente controllata da M&C, in assenza di interessi significativi di altre parti correlate, il Consiglio di Amministrazione della Società ha inteso comunque applicare alla Fusione, su base volontaria, le regole previste dalla Procedura OPC, in tema di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza.

Nel rispetto delle previsioni della Procedura OPC, il Comitato OPC è stato coinvolto nella fase di istruttoria afferente alla proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di M&C e, in data 27 marzo 2019, ha espresso il proprio parere non vincolante favorevole, allegato al presente Documento Informativo come Allegato 2.

Si evidenzia che M&C è soggetta alla direzione e coordinamento di PER S.p.A. ai sensi di quanto disposto dagli articoli 2497 e seguenti cod. civ.. La Fusione non costituisce un'operazione rilevante in tema di attività di direzione e coordinamento in quanto la decisione del Consiglio di Amministrazione di M&C di sottoporre la proposta di Fusione agli azionisti della Società Incorporanda non è stata influenzata dall'azionista di controllo PER S.p.A.

Come già precisato, inoltre, l'Amministratore unico di M&CL, dr. Claudio Bondardo, alla data del presente Documento Informativo ricopre in M&C la carica di dirigente preposto ai sensi dell'art. 154-bis del TUF.

2.3. Motivazioni economiche e convenienza dell'Operazione per la Società.

Nel corso del 2018, a seguito della dismissione della partecipazione posseduta in Treofan Holdings (società a capo di un gruppo industriale tedesco operante nel settore della produzione di "film BOPP") M&C è divenuta, di fatto, una società non più operativa, il cui attivo patrimoniale è ora rappresentato esclusivamente da cassa e crediti.

A seguito della decisione di cedere Treofan Holdings, M&C - avvalendosi del supporto dell'advisor finanziario Leonardo & Co S.p.A.–Houlihan Lokey e dell'advisor strategico Bain&Company - ha avviato una serie di verifiche miranti ad accertare una serie di opzioni per il futuro della Società, riguardanti la possibile prosecuzione dell'attività di investimento, la cessione a terzi e/o la combinazione con altri soggetti (quotati o meno).

Sin dalla fase preliminare di dette verifiche è però risultato:

- che la limitata disponibilità di cassa di M&C non avrebbe consentito di effettuare significativi investimenti e, dunque, di realizzare un riposizionamento strategico della Società in assenza di nuovi apporti di capitale;
- uno scarso interesse dei possibili investitori a effettuare operazioni di *business combination*, in particolare a causa delle incertezze potenzialmente derivanti dalle operazioni straordinarie compiute da M&C nel corso dei precedenti 24 mesi (le "**Treofan Legacies**"). Più specificamente, le Treofan Legacies erano (e sono tuttora) correlate agli obblighi di indennizzo che la Società Incorporanda ha assunto nell'ambito:
 - (i) della cessione - perfezionata in data 2 luglio 2018 - a CCL Industries Inc. dell'intero capitale sociale di due società interamente controllate da Treofan Holdings, ovvero Trespaphan Mexico Holdings GmbH e Treofan America Inc. Delaware; e
 - (ii) della cessione - perfezionata in data 24 ottobre 2018 - ad una società facente parte del B.C. Jindal Group dell'intero capitale sociale di Treofan Holdings.

Sulla scorta di quanto precede, è pertanto emerso come la Liquidazione apparisse essere l'unica alternativa concretamente percorribile da parte di M&C.

Una volta raggiunta questa preliminare conclusione, il management di M&C ha analizzato più in dettaglio le modalità di possibile attuazione della prospettata Liquidazione e - tenuto conto in particolare dei tempi

(5 e forse più anni) ragionevolmente attesi (alla luce dei relativi vincoli contrattuali) per poter definire le Treofan Legacies - è pervenuto alla conclusione che non sia nell'interesse della Società Incorporanda e dei suoi soci condurre questo processo conservando la quotazione delle azioni di M&C, soprattutto in considerazione dei maggiori costi che sarebbero associati al mantenimento dello status di società quotata. Il risparmio annuale in caso di revoca dalla quotazione è stato infatti stimato in circa Euro 0,5 milioni e, dunque, in un ammontare complessivo che - nei 5/7 anni ipotizzati per completare la Liquidazione - potrebbe risultare assai significativo per M&C, in termini sia assoluti sia relativi, tenendo conto delle attuali attività della Società Incorporanda.

L'Operazione di Fusione che il Consiglio di Amministrazione di M&C propone di deliberare agli azionisti della Società è esclusivamente strumentale alla Liquidazione e costituisce dunque uno dei passaggi di tale progetto, finalizzato, nello specifico, a realizzare il De-Listing delle azioni ordinarie M&C in circolazione, negoziate sul MIV alla data del presente Documento Informativo.

La Fusione è pertanto correlata al De-Listing ed entrambi questi passaggi (Fusione e De-Listing) sono a loro volta strumentali alla Liquidazione.

Fermo quanto precede, va però precisato che resta nella facoltà degli azionisti di M&C l'opzione di deliberare la Liquidazione, senza procedere a Fusione e De-Listing.

Qualora le assemblee degli azionisti di M&C e M&CL approvino il Progetto di Fusione, agli azionisti M&C che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione spetterebbe il Diritto di Recesso ai sensi degli artt. 2437 e 2437-quinquies del cod. civ., derivando dalla delibera di fusione l'esclusione dalle negoziazioni sul mercato MIV delle azioni M&C, nonché l'eliminazione del meccanismo del voto di lista di cui all'art. 147-ter TUF.

Il valore di liquidazione delle azioni, in relazione alle quali dovesse essere esercitato il Diritto di Recesso è pari a Euro 0,0433 (Euro zero virgola zero quattrocentotrentatre), è stato comunicato al mercato in data 30 marzo 2019, nell'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti di M&C chiamati a deliberare sull'approvazione del Progetto di Fusione. Detto valore corrisponde, ai sensi dell'art. 2437-ter comma 3 del cod. civ., alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni M&C nei sei mesi che precedono la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare la Fusione.

Laddove non si dovessero avverare né la Condizione Supporto Azionisti Principali né la Condizione Soglia e i soci dovessero nondimeno deliberare la Liquidazione ma non invece la Fusione e conseguente De-Listing, la Liquidazione (che in questa ipotesi riguarderebbe direttamente M&C),

potrebbe aver luogo mantenendo durante la procedura di Liquidazione lo status di società quotata da parte di M&C.

2.4. Modalità di determinazione del Rapporto di Cambio e valutazioni circa la sua congruità.

Come indicato nel Progetto di Fusione, posto che l'intero capitale sociale della Società Incorporante è, e continuerà ad essere sino alla data di efficacia della Fusione, interamente posseduto dalla Società Incorporanda, la Fusione darà luogo a un concambio alla pari (“**Concambio**”) tra le azioni della Società Incorporante e le azioni della Società Incorporanda (ogni azione ordinaria M&C priva di valore nominale posseduta alla data di efficacia della Fusione verrà concambiata con una azione ordinaria M&CL priva di valore nominale).

Di conseguenza, tutte le azioni rappresentati l'intero capitale sociale della Società Incorporante post Fusione saranno assegnate a tutti i soci della Società Incorporanda, nel medesimo ed esatto numero delle azioni da essi possedute nella Società Incorporanda alla data di efficacia della Fusione, al netto delle eventuali azioni oggetto di Diritto di Recesso che non venissero acquistate in opzione e prelazione o collocate al termine della procedura di Recesso (“**le Azioni di Nuova Emissione**”).

Pertanto non sussistono i presupposti per l'indicazione dei criteri e metodi utilizzati per la determinazione del rapporto di cambio, né degli obiettivi delle valutazioni effettuate in relazione a tale rapporto.

Considerato che i) il Concambio tra le azioni della Società Incorporante e della Società Incorporanda avverrà alla pari e che ii) l'operazione si configura come Fusione inversa per incorporazione, non si è resa necessaria la relazione sulla congruità di cui all'Articolo 2501-sexies cod. civ.. Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

2.5. Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione

La data di efficacia civilistica, contabile e fiscale della Fusione, ai sensi dell'Articolo 2504-bis, comma 2, cod. civ., verrà stabilita in sede di atto di Fusione e potrà essere anche successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'Articolo 2504 cod. civ..

E' comunque previsto che la Fusione abbia efficacia nell'anno 2019.

A decorrere dalla data di efficacia della Fusione, la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Società Incorporanda.

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante con effetto dal 1° gennaio 2019, salvo che sia indicata una diversa data nell'atto di Fusione.

La stessa data sarà considerata data di decorrenza per gli effetti di cui all'Articolo 172, comma 9, D.P.R. 917/1986.

La Fusione è un'operazione fiscalmente neutra, che non genera minusvalenze o plusvalenze fiscalmente rilevanti.

Imposte sui redditi

I riflessi tributari dell'operazione di Fusione sono disciplinati dall'art. 172 del DPR 917/1986 ("TUIR").

La legislazione vigente in materia di operazioni di Fusioni è improntata a principi di neutralità, in quanto le fusioni non costituiscono realizzo né distribuzioni di plusvalenze e minusvalenze, né in capo alle società interessate all'operazione di fusione né in capo ai relativi soci.

Le eventuali differenze di fusione che dovessero emergere in esito all'operazione non concorreranno a formare reddito imponibile in capo alla Società Incorporante, essendo la fusione irrilevante ai fini dell'imposizione su redditi. I beni ricevuti dalla Società Incorporante saranno da questa assunti fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi in capo alla Società Incorporanda (principio di continuità dei "valori fiscali riconosciuti").

Si osserva come, ai sensi del comma 7 del citato art. 172 del TUIR, sia ipotizzabile che le perdite fiscali pregresse della Società Incorporanda non potranno essere riportate in diminuzione del reddito della Società Incorporante.

La Società Incorporanda, peraltro, non ha rilevato crediti per imposte anticipate sulle perdite pregresse riportate a nuovo non ritenendone probabile il recupero attraverso redditi imponibili futuri.

Gli obblighi di versamento della Società Incorporanda, inclusi quelli relativi agli acconti di imposta e alle ritenute operate su redditi altrui, saranno dalla stessa adempiuti fino alla data di efficacia della Fusione; successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla Società Incorporante.

Imposte indirette

Ai fini delle Imposte indirette, l'operazione di fusione è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera f), DPR 633/1972, non essendo considerate cessioni rilevanti ai fini IVA i passaggi di beni in occasione di fusioni di società.

Ai fini dell'imposta di Registro, l'atto di Fusione è soggetto ad imposta fissa, ai sensi dell'art. 4, lettera b), della Tariffa parte I, allegata al DPR 131/1986.

Effetti fiscali sugli azionisti della Società Incorporanda

Il Concambio delle azioni possedute dagli azionisti della Società Incorporanda con azioni della Società Incorporante è fiscalmente irrilevante, non costituendo, per essi, realizzo, né distribuzione di plusvalenze, né conseguimento di ricavi.

Conseguentemente le azioni della Società Incorporante manterranno i valori fiscalmente riconosciuti delle azioni concambiate.

2.6. Variazione dell'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società e/o di società da questa controllate in conseguenza dell'Operazione

Non si prevedono variazioni dei compensi dei componenti degli organi di amministrazione di M&C fermo restando che l'organo amministrativo di M&C verrà meno per effetto della Fusione, essendo previsto per la Società Incorporante un Amministratore Unico.

2.7. Eventuali componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti della Società coinvolti nell'Operazione quali parti correlate.

Nessuno dei componenti dell'attuale Consiglio di Amministrazione di M&C assumerà alla data di efficacia della Fusione, cariche di amministrazione, direzione e controllo in M&CL.

Alla data del presente Documento Informativo e fino alla data di efficacia della Fusione: (i) l'Amministratore unico di M&CL, dr. Claudio Bondardo, ricopre in M&C la carica di dirigente preposto ai sensi dell'art. 154-bis del TUF, e (ii) gli attuali componenti del collegio Sindacale di M&C, dr. Eugenio Randon (Presidente del Collegio Sindacale), dr.ssa Emanuela Congedo (Sindaco Effettivo) e dr. Pietro Bessi (Sindaco Effettivo) ricoprono il medesimo ruolo nel Collegio Sindacale di M&CL.

2.8. Approvazione dell'Operazione

Nel rispetto delle previsioni della procedura in materia di operazioni con parti correlate adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 novembre 2010 e come da ultimo modificata dal Consiglio di Amministrazione dell'11 luglio 2018 M&C, il Comitato OPC di M&C, composto da due Consiglieri Indipendenti, è stato coinvolto nella fase di istruttoria afferente alla proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria di M&C e, in data 27 marzo 2019, ha espresso il proprio parere favorevole, come risulta dal documento allegato al presente Documento Informativo (Allegato 2).

Inoltre, l'Operazione è stata approvata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2019, quindi anche con il voto favorevole dei membri del Comitato OPC di M&C.

Il presente Documento Informativo è stato depositato presso la sede sociale di M&C e pubblicato sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE sul sito www.emarketstorage.com nonché sul sito internet della Società www.mecinv.com, entro i termini di legge.

2.9. Rilevanza dell'Operazione per via del cumulo di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento OPC

La rilevanza dell'Operazione sussiste in via autonoma e non deriva dal cumulo con altre operazioni.

ALLEGATI

Allegato 1: Progetto di Fusione e relativi allegati.

M&C S.p.A.

Sede legale in Torino, Via Valeggio 41, Sede operativa in Milano – Bastioni di Porta Nuova 21

capitale sociale Euro 30.339.804,00 i.v.

Codice fiscale e Partita IVA n. 09187080016

Soggetta a direzione e coordinamento di PER S.p.A.

M&CL S.p.A.

Sede legale in Torino, Via Valeggio 41, capitale Sociale Euro 50.000,00 i.v.

Codice fiscale n. 12089280015

Soggetta a direzione e coordinamento di M&C S.p.A.

*

PROGETTO DI FUSIONE INVERSA PER INCORPORAZIONE

di

M&C S.p.A.

in

M&CL S.p.A.

ai sensi dell'Articolo *2501-ter* del codice civile

*

approvato in data 29 marzo 2019

PREMESSA

M&C è una società con azioni quotate sul Mercato degli *Investment Vehicles* ("**MIV**") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e ha per oggetto - in particolare - l'assunzione di partecipazioni in altre società o enti e l'acquisto, la vendita, la sottoscrizione o il collocamento di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari.

Come meglio precisato nella relazione illustrativa redatta ai sensi dell'Articolo 2501-*quinquies* Cod. Civ., la fusione per incorporazione cd. inversa di M&C in M&CL (la "**Fusione**") è strumentale alla liquidazione volontaria della Società Incorporanda, che si realizzerebbe tecnicamente attraverso la liquidazione della Società Incorporante, cui sarebbe data concreta esecuzione a valle della Fusione, ai sensi dell'Articolo 2484, comma 1, n. 6, Cod. Civ. (la "**Liquidazione**") e, più nell'immediato, ad ottenere la revoca dalla quotazione sul MIV delle azioni di M&C (il "**De-Listing**"), a sua volta finalizzata a consentire una riduzione dei costi connessi alla procedura di Liquidazione, che potrebbe richiedere tempi di esecuzione piuttosto lunghi.

1. Società partecipanti alla Fusione

Società Incorporante

M&CL S.p.A., con sede legale in Torino, Via Valeggio 41, codice fiscale n. 12089280015, soggetta a direzione e coordinamento di M&C.

Il capitale sociale di M&CL alla data del Progetto di Fusione è pari a Euro 50.000,00 interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 50 azioni ordinarie prive di valore nominale. M&CL è interamente partecipata da M&C.

Società Incorporanda

M&C S.p.A., con sede legale in Torino, Via Valeggio 41, codice fiscale e partita IVA n. 09187080016, soggetta a direzione e coordinamento di PER S.p.A..

Il capitale sociale di M&C alla data del presente Progetto di Fusione è pari a Euro 30.339.804,00 interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 407.405.244 azioni ordinarie, prive di valore nominale, ammesse alle negoziazioni sul MIV e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli Articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. 58/1998 e successive modifiche ("**TUF**").

2. Statuto della Società Incorporante

Lo statuto che disciplinerà la Società Incorporante a decorrere dalla data di efficacia della Fusione è lo statuto sociale di M&CL, riportato *sub* Allegato "A" al presente Progetto di Fusione. L'ammontare del capitale sociale e il numero delle azioni di M&CL post-Fusione sono suscettibili di variazione, con efficacia contestuale alla

Fusione stessa, in dipendenza della deliberazione di un aumento di capitale a servizio della Fusione da parte di M&CL e dell'eventuale sussistenza di azioni oggetto di Recesso (come *infra* definito) non acquistate da soci e/o da terzi ai sensi dell'Articolo 2437-*quater* Cod. Civ.

3. Rapporto di Cambio

Se approvata, la Fusione verrà deliberata, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 2501-*quater* Cod. Civ., sulla base:

- (i) per la Società Incorporante, della situazione patrimoniale di riferimento alla data del 28 marzo 2019, redatta ai sensi dell'Articolo 2501-*quater* Cod. Civ. ed approvata dall'Amministratore Unico di M&CL in data 29 marzo 2019;
- (ii) per la Società Incorporanda, del progetto di bilancio al 31 dicembre 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione di M&C in data 29 marzo 2019.

Sulla base della documentazione contabile di cui sopra e posto che l'intero capitale sociale della Società Incorporante è e continuerà ad essere (sino alla data di efficacia della Fusione) interamente posseduto dalla Società Incorporanda, la Fusione darà luogo a un concambio alla pari tra le azioni della Società Incorporante e le azioni della Società Incorporanda, senza conguagli in denaro.

4. Modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante

Per effetto dell'iscrizione dell'atto di Fusione presso il Registro Imprese di Torino, alla data di efficacia della Fusione le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale di M&CL detenute da M&C verranno annullate. Di conseguenza, tutte le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale della Società Incorporante post-Fusione saranno direttamente assegnate ai soci della Società Incorporanda (in misura identica al numero di azioni della Società Incorporanda precedentemente possedute da ciascun socio), al netto delle azioni eventualmente oggetto di Recesso (come *infra* definito), che se non venissero integralmente collocate al termine della procedura di Recesso (come *infra* definito) potrebbero essere annullate.

Il capitale di M&CL sarà esclusivamente costituito da azioni ordinarie prive di valore nominale. Ogni azione attribuirà il diritto a un voto e il diritto a una parte proporzionale di qualsiasi dividendo e del patrimonio netto risultante dalla Liquidazione.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti.

5. Data dalla quale tali azioni partecipano agli utili

Le azioni emesse dalla Società Incorporante avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro titolari il diritto agli utili a partire dalla data di efficacia della Fusione.

6. Data a decorrere dalla quale le operazioni di M&C sono imputate al bilancio di M&CL

La data di efficacia civilistica, contabile e fiscale della Fusione, ai sensi dell'Articolo 2504-*bis*, comma 2, Cod. Civ., verrà stabilita in sede di atto di Fusione e potrà essere anche successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'Articolo 2504 Cod. Civ..

E' comunque previsto che la Fusione abbia efficacia nell'anno 2019.

A decorrere dalla data di efficacia della Fusione, la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Società Incorporanda.

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante con effetto dalla data che sarà indicata nell'atto di Fusione. La stessa data sarà considerata data di decorrenza per gli effetti di cui all'Articolo 172, comma 9, D.P.R. 917/1986.

7. Eventuale trattamento particolare a favore di speciali categorie di soci e possessori di titoli diversi dalle azioni

Non sono previsti, in dipendenza della Fusione, trattamenti particolari per speciali categorie di soci.

Né la Società Incorporanda né la Società Incorporante hanno emesso titoli diversi dalle azioni cui sia riservato nel contesto della Fusione un trattamento particolare.

8. Eventuali vantaggi a favore degli amministratori

Nessun vantaggio particolare è previsto in connessione all'operazione di Fusione a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

9. Diritto di recesso

Posto che la Fusione comporterà il De-Listing e, dunque, avrà l'effetto di convertire i titoli attualmente detenuti dai soci di M&C in azioni di M&CL che non saranno quotate e dunque negoziabili su di un mercato

regolamentato, nel caso in cui la Fusione sia approvata, agli azionisti della Società Incorporanda che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del presente Progetto di Fusione (ad eccezione degli Azionisti Principali, come *infra* definiti, come meglio specificato *infra*) spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'Articolo 2437-*quinquies* Cod. Civ., derivando appunto dalla delibera di Fusione l'esclusione dalla quotazione delle azioni di M&C (il "**Recesso**") e dell'art. 2437, comma 1, lettera g), Cod. Civ. venendo meno a seguito della Fusione e del De-Listing il meccanismo del voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di M&CL, ex art. 147-ter TUF.

A questo proposito si specifica che l'attuazione della Fusione e, pertanto, il conseguente De-Listing, sono sottoposti all'avveramento di almeno una delle seguenti condizioni sospensive:

(i) Condizione Supporto Azionisti Principali

ciascuno dei tre maggiori azionisti della Società Incorporanda (collettivamente, gli "**Azionisti Principali**")² assuma entro e non oltre il 20 aprile 2019 un impegno in forma scritta nei confronti di M&C a (a) mantenere la partecipazione rispettivamente detenuta nel capitale di M&C sino alla data di efficacia della Fusione, nel presupposto che questa sia sostanzialmente in linea con quanto indicato nel sito di Consob al link riportato nella nota a piè di pagina n. 1 e, pertanto, che la partecipazione complessivamente detenuta in M&C dagli Azionisti Principali sia complessivamente rappresentativa di una percentuale del capitale della Società Incorporanda non inferiore al 79% (l'"**Impegno di Hold**") e (b) votare a favore della delibera di Fusione (l'"**Impegno di Voto**") ovvero, laddove non dovesse verificarsi la Condizione Supporto Azionisti Principali,

(ii) Condizione Soglia

l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte della Società Incorporante post-Fusione agli azionisti di M&C che abbiano esercitato il Recesso non ecceda complessivamente l'importo di Euro 3.600.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione della Società Incorporanda avrà facoltà di rinunciare alla Condizione Soglia (e, dunque, di dar seguito comunque alla Fusione) unicamente qualora l'ammontare in denaro complessivo da pagarsi da parte della Società Incorporante agli azionisti di M&C che abbiano esercitato il Recesso dovesse eccedere la somma di Euro 3.600.000,00 di un importo non materiale.

*

² Stando ai dati pubblicati sul sito di Consob, al link http://www.consob.it/web/area-pubblica/quotate/documenti/assetti_proprietari/semestre1-2019/304459_Az.html?hkeywords=&docid=47&page=2&hits=232&nav=false&filedate=26/03/2019&sem=/documenti/assetti_proprietari/semestre1-2019/304459_Az.html&link=Pie-chart+Capitale+ordinario=/documenti/assetti/semestre1-2019/304459_TOrdDich.html;+Pie-chart+Capitale+votante=/documenti/assetti/semestre1-2019/304459_TVotDich.html&xsl=assetti.xsl&p_id=ConsobPubblicazioni_WAR_consobpubblicazioni_INSTANCE_MX5G5vF1agLh&p_p_state=maximized, sulla base delle comunicazioni pervenute a Consob ai sensi di legge ed elaborate fino alla data del 26 marzo 2019, ad oggi gli Azionisti Principali risultano essere PER S.p.A., Compagnie Financiere La Luxembourgeoise SA e Studio Segre S.r.l., rispettivamente titolari del 63,146%, del 10,798% e del 5,399% del capitale di M&C.

Il Recesso, legittimamente esercitato, sarà in ogni caso efficace subordinatamente alla stipula e all'iscrizione dell'atto di Fusione.

Il valore di liquidazione delle azioni per le quali sarà esercitato il Recesso è stato determinato - ai sensi dell'Articolo 2437-ter Cod. Civ. - in Euro 0,0433 (il “**Valore Unitario di Recesso**”), facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura di borsa delle azioni di M&C nei sei mesi antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea Straordinaria e Ordinaria di M&C chiamata, *inter alia*, ad approvare la Fusione. Il Valore Unitario di Recesso viene reso noto al mercato *i)* con un comunicato stampa diffuso attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE, sul sito www.emarketstorage.com e pubblicato sul sito internet di M&C www.mecinv.com, *ii)* con l'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria pubblicato per estratto sul quotidiano “La Repubblica”, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE sul sito www.emarketstorage.com e sul sito internet di M&C www.mecinv.com e *iii)* con l'avviso di convocazione esteso dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria disponibile sul sito internet della Società www.mecinv.com.

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di Recesso e lo svolgimento del procedimento di liquidazione delle azioni per cui il Recesso sia esercitato sono quelli stabiliti dall'articolo 2437-*quater* Cod. Civ. e verranno dettagliatamente descritti mediante avviso pubblicato sul quotidiano “La Repubblica”, sul meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE sul sito www.emarketstorage.com e pubblicato sul sito internet di M&C www.mecinv.com.

Nel rispetto delle previsioni della procedura in materia di operazioni con parti correlate adottata da M&C ed entrata in vigore l'11 luglio 2018, il comitato operazioni con parti correlate di M&C è stato coinvolto nella fase di istruttoria afferente alla proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria di M&C e, in data 27 marzo 2019, ha espresso il proprio parere favorevole non vincolante sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni previsti nella prospettata operazione di Fusione.

Tale parere sarà pubblicato in allegato al documento informativo, al quale si rimanda, da redigersi ai sensi dell'art. 5 in conformità all'Allegato 4 del regolamento operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010. Il documento informativo verrà depositato presso la sede sociale di M&C e pubblicato sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE sul sito www.emarketstorage.com nonché sul sito internet della Società www.mecinv.com, entro i termini di legge.

*

La documentazione richiesta dall'Articolo 2501-*septies* Cod. Civ. sarà depositata nei termini di legge e resterà depositata fino a che la Fusione sia decisa.

*

Sono fatte salve le variazioni, integrazioni ed aggiornamenti, anche numerici, del presente Progetto di Fusione e dello statuto della Società Incorporante qui allegato *sub* "A", eventualmente richieste dall'Ufficio del Registro Imprese ovvero in sede di controlli di legge, ovvero apportate dai competenti organi che adottano la decisione in ordine alla Fusione, nei limiti di cui all'Articolo 2502, comma 2, Cod. Civ..

Milano, 29 marzo 2019

M&C

M&CL

Allegati:

A: Statuto di M&CL

Allegato A

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una Società per azioni con la denominazione "M&CL S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2 - Sede

La sede della Società è in Torino.

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di istituire, modificare o sopprimere in Italia ed all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, dipendenze di ogni genere.

Articolo 3 - Oggetto

La Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- l'assunzione sia diretta sia indiretta di partecipazioni in altre società o enti, italiani o esteri, quotati o non quotati; il finanziamento ed il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società o enti nei quali partecipa;
- la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma a società di capitali facenti parte del Gruppo di appartenenza;
- l'acquisto, la vendita, la sottoscrizione e il collocamento di azioni, obbligazioni, quote di organismi collettivi di investimento e qualsivoglia ulteriore strumento finanziario, ivi compresi gli strumenti finanziari derivati, quotati o non quotati, così come individuati in base alle norme di Legge e/o di regolamento pro-tempore vigenti;

- la fornitura di servizi amministrativi e commerciali in genere, di assistenza tecnica, commerciale e industriale alle imprese partecipate, la realizzazione di studi e ricerche di mercato anche per conto terzi, con esclusione di qualsiasi attività di natura professionale.

La Società potrà svolgere, direttamente o indirettamente, ogni operazione industriale, commerciale, finanziaria, mobiliare e immobiliare ritenuta utile per il raggiungimento dello scopo sociale ivi comprese quelle comunque ad esse collegate sotto il profilo sia produttivo che finanziario, nonché quelle relative alla commercializzazione, al noleggio, alla pubblicità e alla diffusione dei prodotti dei vari settori interessati, siano essi beni di consumo, macchine, attrezzature o impianti.

La Società potrà inoltre procedere all'acquisto, alla vendita, alla permuta e, in genere, alla gestione e alla conduzione di immobili; potrà stipulare o assumere mutui fondiari o ipotecari; essa potrà altresì prestare avalli, fidejussioni e garanzie sia reali sia personali nel rispetto delle normative pro-tempore vigenti.

La Società potrà effettuare la raccolta del risparmio nei limiti e con le modalità consentiti dall'art. 11 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e dalla correlata normativa secondaria, vigenti pro-tempore.

E' vietata l'attività bancaria, l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento e, in genere, ogni altra attività oggetto di diversa privativa di Legge, nonché quelle vietate dalla legislazione

vigente.

Articolo 4 - Durata della Società

La durata della Società è stabilita a tutto il 31 dicembre 2050.

Potrà essere prorogata, una o più volte, mediante deliberazione dell'Assemblea, senza che ciò possa dar luogo al diritto di recesso dalla Società.

Articolo 5 - Capitale

Il capitale sociale è determinato in Euro 50.000 (cinquantamila) ed è suddiviso in n. 50 (cinquanta) azioni ordinarie prive di valore nominale.

Le azioni ordinarie sono nominative e sono rappresentate da certificati azionari.

Il trasferimento delle azioni è libero; i certificati azionari possono circolare tramite prima girata, dovendo successivamente tutti i certificati essere intestati all'azionista avente diritto. Il primo giratario deve presentare il certificato alla Società che provvede all'annullamento del medesimo e all'emissione di un nuovo certificato intestato al giratario.

Ogni azione attribuisce il diritto di voto senza limitazione alcuna e il diritto ad una parte proporzionale degli utili cui sia stata deliberata la distribuzione e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione.

Articolo 6 - Obbligazioni

Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di Legge. La competenza per l'emissione di obbligazioni

ordinarie è attribuita al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7 - Assemblea

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 8 - Convocazione

L'Assemblea è convocata presso la sede legale o altrove, in Italia, mediante la pubblicazione dell'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale oppure su uno a scelta dei seguenti quotidiani: "La Stampa", "La Repubblica", "MF/Milano Finanza" e "Italia Oggi", nei termini di legge.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora ricorrano le condizioni di legge il termine può essere elevato a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e quando l'Organo Amministrativo ne ravvisa l'opportunità.

Articolo 9 - Intervento in Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea o farsi rappresentare nei modi di legge, i titolari di diritto di voto per i quali siano stati depositati almeno due giorni non festivi prima della data fissata per l'Assemblea, i certificati

azionari presso la Cassa Sociale. I certificati depositati non possono essere ritirati prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

Articolo 10 - Costituzione delle Assemblee e validità delle deliberazioni

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita e delibera con le presenze e le maggioranze di legge.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato più anziano di età presente, se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dai Soci presenti.

Al Presidente dell'Assemblea spetta di accertare la regolarità degli atti di rappresentanza e, in generale, il diritto di intervento all'Assemblea, nonché il modo di votazione sui singoli argomenti.

Segretario dell'Assemblea è il Segretario del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, ed assiste il Presidente nella stesura del verbale. In caso di assenza, il Segretario è nominato dall'Assemblea. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Articolo 11 - Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione formato da 3 a 7 componenti, secondo determinazione dell'Assemblea.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi

secondo le deliberazioni dell'Assemblea che li nomina, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, può aumentare tale numero. I nuovi Amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia già provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi componenti un Presidente.

Il Consiglio può eleggere inoltre un Vice Presidente e nominare uno o più Amministratori Delegati.

Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono cumulabili con quella di Amministratore Delegato.

Il Consiglio può nominare un segretario, scelto anche all'infuori dei suoi componenti.

I casi di decadenza e di sostituzione sono regolati dalla legge. Peraltro qualora, per dimissioni o altre cause, venga a cessare la maggioranza degli Amministratori di nomina Assembleare, l'intero Consiglio si intenderà cessato e l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.

Sino a contraria deliberazione dell'assemblea gli Amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 Codice Civile.

Articolo 12 - Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Società od altrove, in Italia o all'estero, di regola almeno semestralmente, su convocazione del Presidente o del Vice Presidente o di un Amministratore delegato - in ipotesi di assenza o impedimento del Presidente -, di sua iniziativa o su richiesta di uno o più dei suoi componenti, da farsi mediante avviso spedito con lettera raccomandata (ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, compresi il telefax e la posta elettronica) a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale almeno 4 (quattro) giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima.

In mancanza delle formalità suddette il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando siano presenti tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica, ovvero la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto siano informati della riunione; ciascuno degli intervenuti, tuttavia, può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 13 - Presidenza e tenuta del Consiglio

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In sua assenza dal Vice Presidente oppure, in assenza anche di questi, dall'Amministratore delegato più anziano di età presente, se nominati; in mancanza o in caso di rinuncia, dall'Amministratore designato dal Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi con mezzi di

telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, visionare e trasmettere documentazione.

Verificandosi questi requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera riunito nel luogo ove si trova il Presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali sottoscritti dal Presidente della riunione e dal segretario.

Nel corso delle riunioni gli Amministratori cui sono stati delegati poteri devono riferire con periodicità almeno semestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società o dalle società controllate e ciascun Amministratore deve riferire ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, sulla base delle informazioni ricevute, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, esamina i piani strategici, industriali e finanziari e valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale

andamento della gestione.

Articolo 14 - Poteri dell'Organo Amministrativo

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione senza limitazione di sorta, escluse soltanto le deliberazioni che, per legge, sono in modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci.

All'Organo Amministrativo è inoltre attribuita la competenza a deliberare:

- la fusione e la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile;
- l'indicazione di quali tra gli Amministratori, oltre a quelli già indicati dallo Statuto, hanno la rappresentanza della Società;
- la riduzione del Capitale Sociale in caso di recesso del Socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede legale nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti.

Articolo 15 - Firma, rappresentanza e compensi

La firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico e al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente nonché, nell'ambito dei poteri loro conferiti, a ciascun Amministratore Delegato, se nominato.

Per quanto concerne i compensi ai componenti dell'Organo Amministrativo e la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari funzioni, si fa

riferimento al disposto dell'art. 2389 C.C.

L'Assemblea, in alternativa alle altre modalità previste dalla Legge, può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Il Consiglio potrà, di conseguenza, stabilire compensi differenziati anche per ciascun Consigliere purché il totale rientri nella somma complessiva attribuitagli dall'Assemblea.

Articolo 16 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti nominati dall'Assemblea a norma di legge.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile.

La retribuzione per i sindaci effettivi verrà stabilita dall'Assemblea che nominerà anche il Presidente del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;
- b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.

Le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale o, se assente, il sindaco più anziano di età.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Articolo 17 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata a norma di legge.

Ricorrendone le condizioni, salvo diversa deliberazione Assembleare, la revisione legale dei conti viene svolta dal Collegio Sindacale.

Articolo 18 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 19 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti, risultanti dal bilancio della Società sono destinati come segue:

- a) una quota pari al 5% (cinque per cento), è destinata a riserva legale fino a che la stessa abbia raggiunto la misura di un quinto del capitale sociale;
- b) l'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera sulla destinazione degli utili residui dopo l'accantonamento a riserva legale.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società.

L'Organo Amministrativo, nel corso dell'esercizio ed in quanto lo ritenga

opportuno in relazione alle risultanze della gestione, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, se ammessi dalla legge.

Articolo 20 - Recesso

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 21- Scioglimento

La liquidazione della Società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

Articolo 22 - Comunicazioni

Ferme restando le modalità di convocazione dell'Assemblea dei soci previste dall'Articolo 8 del presente Statuto, si intenderanno valide le comunicazioni della Società a ciascuno dei propri soci se effettuate (i) individualmente al domicilio risultante dal libro soci, ovvero, in alternativa ed a discrezione della Società, (ii) mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e/o su uno o più dei quotidiani indicati nell'Articolo 8 del presente Statuto e/o sul sito internet della Società stessa.

Articolo 23 - Norme di rinvio e finali

L'intestazione degli articoli ha mero scopo di ausilio e non deve essere utilizzata a fini interpretativi.

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

Allegato 2: Parere del Comitato OPC.

**PARERE DEL COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
DI M&C S.p.A.**

Premessa

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di M&C S.p.A. (“**M&C**” o la “**Società**”) è stato incaricato di esprimere il proprio motivato parere non vincolato in merito alla prospettata fusione inversa per incorporazione (di seguito la “**Fusione**”) di M&C S.p.A. (“**M&C**” o la “**Società**” o l’”**Incorporanda**”) in M&CL S.p.A. (“**M&CL**” o l’”**Incorporante**”), sull’interesse della Società al compimento dell’operazione di Fusione, nonché sulla convenienza economica e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni (il “**Parere**”).

Descrizione dell’operazione di Fusione

Si riporta di seguito l’illustrazione delle principali caratteristiche della Fusione, ricavate dai documenti acquisiti e dalle informazioni fornite al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (il “**Comitato**”) nella fase istruttoria.

Tale operazione consiste nella fusione inversa per incorporazione di M&C nella società interamente posseduta M&CL, strumentale alla liquidazione volontaria della società Incorporanda, cui sarebbe data concreta esecuzione a valle della Fusione, ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 6 del Codice Civile (la “**Liquidazione**”). Conseguentemente alla Fusione si procederà alla revoca dalle negoziazioni sul Mercato degli Investment Vehicles (“**MIV**”) di tutte le azioni M&C in circolazione (il “**De-Listing**”).

Posto che, alla data della Fusione, l’intero capitale sociale della società Incorporante continuerà ad essere posseduto dalla società Incorporanda, la Fusione darà luogo a un concambio alla pari tra le azioni di M&CL e le azioni di M&C, senza conguagli in denaro.

La data di efficacia civilistica, contabile e fiscale della Fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, del Codice Civile, verrà stabilita in sede di atto di Fusione e potrà essere anche successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del Codice Civile. E' in ogni caso previsto che la Fusione abbia efficacia nell'anno 2019.

A decorrere dalla data di efficacia della Fusione, la società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società Incorporanda. Le operazioni della società Incorporanda saranno imputate a bilancio della società Incorporante con effetto dalla data che sarà indicata nell'atto di Fusione. La stessa data sarà considerata quale decorrenza per gli effetti di cui all'art. 172, comma 9, D.P.R. 917/1986.

Nel caso in cui la Fusione sia approvata, agli azionisti della società Incorporanda che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del progetto di Fusione spetterà il diritto di recesso (il "**Recesso**") ai sensi *i*) dell'art. 2437-quinquies del Codice Civile, derivando dalla delibera di Fusione l'esclusione dalle negoziazioni dal MIV delle azioni M&C in circolazione e *ii*) dell'art. 2437, comma 1, lettera g) del Codice Civile venendo meno il meccanismo del voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di M&CL, ex art. 147-ter TUF.

Condizioni a cui è subordinata la Fusione

Subordinatamente all'approvazione dell'operazione da parte delle Assemblee straordinarie delle rispettive società M&C e M&CL, si specifica che l'attuazione della fusione e, pertanto, il conseguente De-Listing, sono sottoposti all'avveramento di almeno una delle seguenti condizioni sospensive:

(i) Condizione Supporto Azionisti Principali

ciascuno dei tre maggiori azionisti della Società Incorporanda (collettivamente, gli "**Azionisti Principali**") assuma entro e non oltre il 20 aprile 2019 un impegno in forma scritta nei confronti di M&C a (a) mantenere la partecipazione rispettivamente detenuta nel capitale di M&C sino alla data di efficacia della Fusione, nel presupposto che la

partecipazione complessivamente posseduta in M&C dagli Azionisti Principali sia complessivamente rappresentativa di una percentuale del capitale della Società Incorporanda non inferiore al 79% (l'”**Impegno di Hold**”) e (b) votare a favore della delibera di Fusione (l'”**Impegno di Voto**”)

ovvero, laddove non dovesse verificarsi la Condizione Supporto Azionisti Principali,

(ii) Condizione Soglia

l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte della Società Incorporante post-Fusione agli azionisti di M&C che abbiano esercitato il Recesso non ecceda complessivamente l'importo di Euro 3.600.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione della Società Incorporanda avrà facoltà di rinunciare alla Condizione Soglia (e, dunque, di dar seguito comunque alla Fusione) unicamente qualora l'ammontare in denaro complessivo da pagarsi da parte della Società Incorporante agli azionisti di M&C che abbiano esercitato il Recesso dovesse eccedere la somma di Euro 3.600.000,00 di un importo non materiale.

Rapporto di correlazione tra le società partecipanti alla Fusione

La Fusione costituisce un'operazione tra parti correlate ai sensi e per gli effetti del Regolamento Operazioni con Parti Correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e s.m.i. (il “**Regolamento OPC**”) e della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società (la “**Procedura OPC**”).

Il rapporto di correlazione tra M&C e M&CL deriva dall'esistenza di una relazione partecipativa tra le due società, essendo l'intero capitale sociale di M&CL posseduto da M&C.

Si precisa inoltre che l'Amministratore Unico di M&CL, Dr. Claudio Bondardo, ricopre al contempo in M&C la carica di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex art. 154-bis TUF, e gli attuali componenti il Collegio Sindacale di M&C, Dr. Eugenio Randon (Presidente del Collegio Sindacale), Dr.ssa Emanuela Congedo (Sindaco Effettivo), Dr. Pietro Bessi (Sindaco Effettivo) ricoprono le medesime cariche nel Collegio Sindacale di M&CL.

La Fusione rientra inoltre tra le “operazioni di maggiore rilevanza” ai sensi del Regolamento OPC e della Procedura OPC, in quanto almeno uno degli indici di rilevanza di cui all’Allegato 3 del Regolamento OPC supera la soglia del 2,5%.

Come previsto dall’art. 5.1 della Procedura OPC, fintantoché M&C manterrà la qualifica di PMI, ex art. 10, comma 1, del Regolamento OPC, la Società utilizzerà ordinariamente anche per le operazioni di maggiore rilevanza la procedura per le operazioni di minor rilevanza di cui all’art. 5.2 della Procedura OPC.

Attività del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

Il Presidente e Amministratore Delegato della Società, Dr. Giovanni CANETTA ROEDER, ha comunicato con lettera indirizzata ai componenti il Comitato, l’intenzione di proporre una possibile fusione inversa per incorporazione di M&C S.p.A. in una società di nuova costituzione interamente controllata, finalizzata ad ottenere la revoca dalla quotazione sul mercato degli *Investment Vehicles* organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni M&C S.p.A. e consentire una riduzione dei costi connessi alla procedura della liquidazione volontaria di M&C S.p.A.. Con la medesima comunicazione il Presidente e Amministratore Delegato ha altresì formulato al Comitato la richiesta di esprimere il proprio motivato parere non vincolante ai sensi dell’art. 7 della Procedura OPC e del Regolamento OPC.

Considerate le intenzioni del Presidente e Amministratore Delegato di proporre al Consiglio di Amministrazione di M&C, convocato per il prossimo 29 marzo, nell’interesse della Società e dei suoi azionisti, di deliberare l’approvazione del progetto di Fusione, il Comitato ha tempestivamente avviato le proprie attività finalizzate all’esame e alla valutazione della Fusione e si è riunito in data 27 marzo 2019 per esaminare la documentazione fornita e formulare il proprio Parere non vincolante.

Ai fini del rilascio del presente Parere il Comitato ha esaminato i seguenti documenti, ricevuti in successive e sempre più aggiornate versioni:

- i) bozza del Progetto di Fusione;
- ii) bozza della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di M&C S.p.A. redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile, nonché dell'art. 70, comma 2, del Regolamento Emittenti Consob adottato con delibera n° 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i., in conformità allo schema n° 1 del relativo Allegato 3A.

Nell'espletamento delle proprie funzioni il Comitato, viste le competenze dei componenti, non ha ritenuto necessario nominare un proprio advisor per l'esame dell'operazione di Fusione.

Valutazione sulla congruità dell'operazione e sulla sussistenza dell'interesse della Società

La prospettata operazione di Fusione è esclusivamente strumentale alla Liquidazione e costituisce dunque uno dei passaggi di tale progetto, finalizzato, nello specifico, a realizzare il De-Listing dell'Incorporanda.

A valle della cessione di Treofan Holdings, il *management*, con il supporto dell'advisor finanziario Leonardo & Co. S.p.A. – Houlihan Lokey e dell'advisor strategico Bain & Company, ha valutato le possibili opzioni per il futuro della Società eventualmente percorribili successivamente alla dismissione della partecipazione posseduta in Treofan Holdings GmbH ovvero *i)* la prosecuzione delle attività di investimento di M&C, *ii)* l'eventuale cessione a terzi della Società e *iii)* la combinazione di M&C con altri soggetti.

Dalle valutazioni effettuate, il *management* di M&C ha constatato come nessuna delle opzioni prese in esame si sia rivelata concretamente percorribile in considerazione: *i)* della limitata disponibilità di cassa della Società (circa Euro 22 milioni), che non consente ulteriori investimenti in assenza di nuovi apporti di capitale, *ii)* della necessità di gestire le incertezze correlate agli obblighi di indennizzo assunti da M&C nell'ambito

della cessione della divisione americana del gruppo Treofan (perfezionata in data 2 luglio 2018) e della cessione di Treofan Holdings GmbH (perfezionata in data 24 ottobre 2018) (i “**Vincoli Contrattuali**”) e *iii*) dell’assenza di soggetti interessati a effettuare operazione di *business combination* con M&C, in particolare a causa delle incertezze potenzialmente derivanti dai Vincoli Contrattuali, nonché dall’attuale situazione di mercato.

Sulla base delle suddette preliminari valutazioni, il *management* ha ritenuto come la messa in liquidazione volontaria di M&C fosse l’unica alternativa concretamente percorribile.

Il *management* ha inoltre analizzato nel dettaglio le possibili modalità di attuazione della prospettata Liquidazione e - tenuto conto in particolare dei tempi (5 e forse più anni) ragionevolmente attesi per poter definire i Vincoli Contrattuali - è pervenuto alla conclusione che non sia nell’interesse della Società Incorporanda e dei suoi azionisti condurre tale processo conservando la quotazione delle azioni di M&C, soprattutto in considerazione dei maggiori costi associati al mantenimento dello status di società quotata. Il risparmio annuale in caso di revoca dalla quotazione è stato infatti stimato in circa Euro 0,5 milioni e, dunque, in un ammontare complessivo che - nei 5/7 anni ipotizzati per completare la procedura di Liquidazione - potrebbe risultare assai significativo per M&C, in termini sia assoluti sia relativi.

La Fusione è pertanto correlata al De-Listing ed entrambi questi passaggi (Fusione e De-Listing) sono a loro volta strumentali alla Liquidazione.

Fermo quanto precede, resta nella facoltà degli azionisti di M&C l’opzione di deliberare la Liquidazione senza procedere a Fusione e De-Listing. Laddove infatti non si dovessero avverare le condizioni sospensive descritte al precedente paragrafo e gli azionisti dovessero cionondimeno deliberare a favore della Liquidazione ma non invece alla Fusione e conseguente De-Listing, la Liquidazione (che in tale ipotesi

riguarderebbe direttamente M&C) potrebbe aver luogo mantenendo lo status di società quotata.

Si precisa infine che M&CL è soggetta a direzione e coordinamento ex. art. 2497 e s.s. Codice Civile da parte di M&C.

Valutazioni relative al concambio

Considerato che l'intero capitale sociale di M&CL è posseduto da M&C, il rapporto di concambio è stabilito in una azione ordinaria di M&CL priva di valore nominale per ogni azione ordinaria M&C priva di valore nominale, in circolazione alla data di efficacia della Fusione.

Conseguentemente ogni azione della Società sussistente al momento della data di efficacia della Fusione sarà concambiata con una azione di nuova emissione della società Incorporante e, pertanto, tutte le azioni rappresentanti l'intero capitale di M&CL post Fusione saranno assegnate agli azionisti di M&C nel medesimo ed esatto numero delle azioni da essi possedute alla data di efficacia della Fusione, al netto delle azioni eventualmente oggetto del diritto Recesso.

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

Conclusioni

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di M&C:

- preso atto della comunicazione ricevuta dal Presidente e Amministratore Delegato;
- effettuati i lavori e le attività di verifica così come precedentemente descritti;
- analizzati i termini e le condizioni della Fusione, come sopra riportati;
- esaminato il contenuto della bozza del progetto di Fusione e della bozza della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di M&C S.p.A. redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile, nonché dell'art. 70, comma

2, del Regolamento Emittenti Consob adottato con delibera n° 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i., in conformità allo schema n° 1 del relativo Allegato 3A, che saranno sottoposti all'approvazione degli organi amministrativi delle società partecipanti alla Fusione, ciascuno per i documenti di rispettiva competenza, in data 29 marzo 2019;

- considerata la completezza dell'informativa ricevuta e della documentazione relativa all'operazione di Fusione,

per quanto di propria competenza, tenuto conto delle modalità di attuazione della Liquidazione nonché del risparmio dei costi che deriverebbe dal De-Listing, esprime all'unanimità il proprio parere favorevole non vincolante sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni previsti nella prospettata Fusione inversa per incorporazione di M&C in M&CL ritenendo sussistente l'interesse della Società e dei suoi Azionisti al compimento di tale operazione.

Milano, 27 marzo 2019

Avv. Marina VACIAGO, Presidente



Dr. François PAULY

